

STATUTO

NAUSICA S.R.L. IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MELITO DI NAPOLI NA VIA DELLE
PALME 16

Numero REA: NA - 845704

Codice fiscale: 06880441214

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-03-2011 - Statuto completo	2
--	---



Gianmario Angelino
Notaio

ALLEGATO "A" al n.ro 12.644 di repertorio

STATUTO DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA DENOMINATA

"NAUSICA S.R.L. - IMPRESA SOCIALE "

Art.1°) Denominazione. La società è denominata "NAUSICA

S.R.L. - IMPRESA SOCIALE". Art.2°) Sede. La società ha sede

legale in **Melito di Napoli (NA)**. Essa potrà istituire o sop-

primere sedi secondarie, succursali, uffici tecnici ed agen-

zie, sia in Italia che all'estero. Art.3°) Oggetto. La so-

cietà, che non ha scopo di lucro, si propone di realizzare

finalità d'interesse generale, attraverso l'esercizio di at-

tività economiche organizzate al fine della produzione e del-

lo scambio di beni e servizi di utilità sociale. In partico-

lare, essa effettuerà: -l'attività di prestazioni educative

dell'infanzia e della gioventù e di quelle didattiche di ogni

ordine e grado,nell'ambito della scuola dell'obbligo; - la

promozione, l'organizzazione e la gestione di corsi di ag-

giornamento, perfezionamento e specializzazione per il perso-

nale docente di ruolo e non di ruolo delle scuole di ogni or-

dine e grado, in particolare ,di corsi ad indirizzo didattico

differenziato per insegnanti di scuola dell'infanzia e prima-

ria, di corsi biennali di specializzazione per insegnanti di

sostegno. La società, inoltre, ha per oggetto lo svolgimento

delle seguenti attività: lo sviluppo delle attività psicofi-

siche al fine dell'istruzione fondamentale dei bambini, in-

trattenimento di questi in gruppi, atti ad abituarli alla vi-

	ta in comune con altri individui, il tutto sotto forma di a-	
	silio nido, scuola dell'infanzia e scuola primaria e seconda-	
	ria , baby parking e ludoteca; -Educazione, istruzione e for-	
	mazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, recante	
	delega al Governo per la definizione delle norme generali	
	sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in	
	materia di istruzione e formazione professionale; -ricerca ed	
	erogazione di servizi culturali; -formazione extra-scolasti-	
	ca, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica	
	e al successo scolastico formativo. La società intende eser-	
	citare, in via stabile e principale ,un'attività economica	
	organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni	
	e servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità	
	di interesse generale, in conformità al D.lgs. 155/2006. La	
	società potrà effettuare la preparazione e la somministrazio-	
	ne di pasti e bevande ai bambini iscritti alla scuola e svol-	
	gere attività di trasporto bambini a mezzo scuola bus. La so-	
	cietà potrà organizzare e gestire corsi di recupero scolasti-	
	co in sede e a domicilio, visite guidate e gite scolastiche,	
	feste private ed ogni altra attività di intrattenimento e ri-	
	creativa in genere.Tutte le attività potranno essere svolte,	
	anche a favore di soggetti svantaggiati e diversamente abili.	
	La società ha per oggetto inoltre: - Promozione e realizza-	
	zione di attività socio-educative,quali l'accoglienza, la	
	tutela, l'educazione dei minori di ambo i sessi; - l'acco-	
	2	

	glienza sia dei minorenni che dei maggiorenni in regime resi-	
	denziale e semiresidenziale; - assistenza e collaborazione ai	
	centri di servizi sociali territoriali; - la formazione pro-	
	fessionale, sia autofinanziata, sia con l'accesso ai contri-	
	buti regionali, nazionali ed europei; - monitoraggio e per-	
	corsi calibrati alle esigenze della platea minorile ,al fine	
	di evitare l'insorgere di eventuali problemi e/o disagi so-	
	ciali; - la società potrà organizzare e gestire tutte le at-	
	tività di formazione, qualificazione e specializzazione, la	
	formazione all'interno dell'obbligo scolastico, incluso lo	
	svolgimento di corsi di lingue straniere. La società si ini-	
	bisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da	
	quelle sopra elencate, con eccezione per quelle accessorie o	
	ad esse connesse. La società può svolgere le sue attività in	
	collaborazione con qualsiasi altra istituzione, nei limiti e	
	con le modalità di cui all'art. 4 del D.lgs 155 del 2006. La	
	società non ha fini di lucro ed intende essere retta e rego-	
	lata, oltre che dal D.lgs. 155 del 2006, dal codice civile e	
	dalle leggi relative agli enti non profit. La società intende	
	beneficiare di tutte le agevolazioni, provvidenze, benefici	
	per le imprese sociali e per le imprese che operano nel set-	
	tore in oggetto. La società potrà compiere, in via non preva-	
	lente e non nei confronti del pubblico, tutte le operazioni	
	finanziarie, commerciali, mobiliari ed immobiliari, utili o	
	necessarie per la migliore realizzazione degli scopi socia-	
	3	

	li;potrà svolgere qualunque operazione di tipo bancario e	
	potrà contrarre mutui, finanziamenti ed accedere in genere a	
	qualunque forma di credito e sovvenzione. E' espressamente e-	
	scluso che la società possa limitare, anche indirettamente,	
	l'erogazione dei beni e servizi in favore dei soli soci. Le	
	attività di cui sopra sono esercitate dalla società in via	
	stabile e principale. Per attività principale, ai sensi del	
	D.Lgs. n. 155/2006 si intende quella per la quale i relativi	
	ricavi sono superiori al settanta per cento dei ricavi com-	
	plessivi dell'organizzazione che esercita l'impresa socia-	
	le.Fermo restando il rispetto del limite di cui sopra, la so-	
	cietà potrà svolgere anche attività direttamente connesse e	
	accessorie a quelle istituzionali. La società potrà garantire	
	la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di	
	iniziative che rientrino nei propri scopi. Per il migliora-	
	mento e raggiungimento degli scopi sociali, la società potrà,	
	tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in	
	locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contrat-	
	ti e/o accordi con altre società, associazioni e/o terzi in	
	genere. Art.4°) Durata. La durata della società è fissata al	
	31 dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroga ovvero an-	
	ticipato scioglimento deliberato dall'assemblea straordina-	
	ria. Art.5°) Utili ed avanzi di gestione. L'impresa sociale	
	destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento	
	dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. A	
	4	

	tale fine è vietata la distribuzione, anche in forma indiret-	
	ta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati,	
	nonchè fondi e riserve in favore di amministratori, soci,	
	partecipanti, lavoratori o collaboratori. Si considera di-	
	stribuzione indiretta di utili: a) la corresponsione agli am-	
	ministratori ed ai dipendenti di compensi superiori a quelli	
	previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi	
	settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti al-	
	la necessità di acquistare specifiche competenze, ed in ogni	
	caso con un incremento massimo del venti per cento; b) la	
	corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retri-	
	buzione o compensi superiori a quelli previsti dai contatti o	
	accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo compro-	
	vate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifi-	
	che professionalità; c) la remunerazione degli strumenti fi-	
	nanziari diversi dalle quote, a soggetti diversi dalle banche	
	e dagli intermediari finanziari autorizzati, superiori di	
	cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento.	
	Art.6°) Responsabilità patrimoniale. Salvo quanto già dispo-	
	sto per le diverse forme societarie, nelle organizzazioni che	
	esercitano un'impresa sociale il cui patrimonio è superiore a	
	ventimila Euro, dal momento della iscrizione nella apposita	
	sezione del registro delle imprese, delle obbligazioni as-	
	sunte risponde soltanto l'organizzazione con il suo patrimo-	
	nio. Quando risulta che, in conseguenza di perdite, il patri-	
	5	

	monio è diminuito di oltre un terzo rispetto all'importo di	
	ventimila euro, delle obbligazioni assunte rispondono perso-	
	nalmente e solidalmente anche coloro che hanno agito in nome	
	e per conto dell'impresa, salvo quanto disposto per la Srl.	
	Art.7°) Soci. Possono essere soci della società cittadini i-	
	taliani o stranieri residenti in Italia di sentimenti e com-	
	portamenti democratici, senza alcuna distinzione di sesso,	
	razza, idee e religione, che condividono le finalità e i	
	principi statutari della società. Art.8°) Ammissione e dirit-	
	ti dei soci). L'ammissione dei soci è libera, nel rispetto	
	della normativa in materia adottata dal C.C. per le società	
	di capitali. Art.9°) Organi della società. Organi della so-	
	cietà sono: - l'Assemblea generale dei soci; -l'Organo Ammi-	
	nistrativo;-il Collegio sindacale. L'elezione degli organi	
	della società non può in alcun modo essere vincolata o limi-	
	tata ed è informata a criteri di massima libertà di parteci-	
	pazione all'elettorato attivo e passivo. Art.10°) Recesso ed	
	esclusione. Il recesso può essere esercitato nei casi di leg-	
	ge. Ai soci che recedono dalla società spetta unicamente il	
	rimborso della quota per il valore di iscrizione al libro so-	
	ci, con esclusione di qualsiasi altro diritto, nel rispetto	
	delle finalità non lucrative dell'impresa sociale e del-	
	l'art.3 del D.Lgs.155 del 2006. Eventuali esclusioni del so-	
	cio non potranno in alcun modo essere adottate per motivazio-	
	ni, anche indirettamente discriminatorie. In ogni caso, in	
	6	

	ultima istanza, in caso di esclusione ,la decisione finale	
	spetta all'assemblea dei soci che dovrà riunirsi, senza indu-	
	gio, e non oltre trenta giorni dalla richiesta presentata	
	dall'istante, ai sensi e nel rispetto del 2° comma dell'art.9	
	del D.Lgs. 155/2006. Art.11°) Lavoro nell'impresa sociale e	
	coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari dell'atti-	
	vità. Ai lavoratori dell'impresa sociale non può essere cor-	
	risposto un trattamento economico e normativo inferiore a	
	quello previsto dai contratti e accordi collettivi applicabi-	
	li. E' ammessa la prestazione di attività di volontariato,	
	nei limiti del cinquanta per cento dei lavoratori, a qualun-	
	que titolo impiegati nell'impresa sociale. Si applicano gli	
	articoli 2,4 e 17 della Legge 11 agosto 1991 nro 266. I lavo-	
	ratori ed i destinatari dell'attività dell'impresa sociale, a	
	qualsunque titolo prestino la loro opera, hanno i diritti di	
	informazione, consultazione e partecipazione ,nei termini e	
	con le modalità specificate nel presente statuto e nei rego-	
	lamenti aziendali e concordati dagli organi di amministrazio-	
	ne dell'impresa sociale con loro rappresentanti. Degli esiti	
	del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio	
	sociale.I lavoratori ed i soggetti destinatari dell'attività	
	dell'impresa sociale hanno diritto di partecipare ai lavori	
	dell'assemblea sociale annuale, con diritto di prendere la	
	parola, ma senza diritto di voto. Hanno diritto di visionare	
	il libro dei verbali delle assemblee e delle relative delibe-	
	7	

	razioni, previa istanza scritta all'organo amministrativo, il	
	quale, nel termine di venti giorni, dovrà esibire il libro	
	dei verbali al richiedente avente diritto. L'organo ammini-	
	strativo deve comunicare ai destinatari dei servizi dell'im-	
	presa, ai lavoratori, ovvero alla rappresentanza degli uni	
	e/o degli altri, le notizie di politica gestionale che posso-	
	no, in modo significativo, incidere sulla qualità dei servizi	
	erogati ovvero sulle condizioni di lavoro all'interno del-	
	l'impresa, con tempi, modalità e contenuti ,che consentono di	
	procedere ad una valutazione approfondita dell'eventuale im-	
	patto e, se del caso, preparare consultazioni con l'organo	
	competente. Spetta, altresì, ai lavoratori, ai destinatari	
	dei servizi dell'impresa, o loro rappresentanze, il diritto	
	di partecipazione, con facoltà di prendere la parola, ma sen-	
	za diritto di voto, nelle adunanze del Consiglio di Ammini-	
	strazione (ove nominato), qualora l'ordine del giorno riguar-	
	di questioni che possono incidere direttamente ed in modo si-	
	gnificativo sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei	
	servizi prestati. Nel caso in cui più della metà dei lavora-	
	tori non sia d'accordo sulle decisioni prese dall'Organo Am-	
	ministrativo relativamente a tali questioni, i medesimi pos-	
	sono chiedere che sulla questione stessa deliberi l'assem-	
	blea, in forma collegiale, dell'impresa sociale. Nel caso in	
	cui il numero dei lavoratori sia superiore a cinque, i sud-	
	detti dovranno intervenire in assemblea o nelle adunanze del	
	8	

	consiglio d'amministrazione (ove nominato), qualora ne abbia-	
	no diritto, mediante la nomina di uno o due rappresentanti.	
	Per la comunicazione e convocazione, qualora il numero dei	
	lavoratori sia superiore a cinque, dovranno nominare il nomi-	
	nativo di uno o due rappresentanti al quale far pervenire le	
	relative comunicazioni e convocazioni. La stessa regola vale	
	per i destinatari dei servizi dell'impresa. In caso di desti-	
	nari dei servizi dell'impresa, minori di età o di soggetti	
	svantaggiati, il coinvolgimento, l'informazione, la parteci-	
	pazione e la consultazione riguarderà coloro che esercitano	
	la potestà sui medesimi. Art.12°) Capitale - Quote. Il capi-	
	tale sociale è di euro 21.000,00 (ventunomila virgola zero	
	zero) ed è suddiviso in quote ai sensi dell'art. 2468 cod.	
	civ.. Le quote sono divisibili. In caso di nuove sottoscri-	
	zioni del capitale sociale, potranno essere conferiti tutti	
	gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economi-	
	ca. In caso di conferimento diverso dal denaro si osservano	
	le previsioni di legge ex artt. 2464 e ss. cod. civ..	
	Art.13°) Circolazione delle partecipazioni. Le quote potranno	
	essere trasferite per atto tra vivi e mortis causa. In caso	
	di trasferimento per atto tra vivi, a ciascun socio spetta il	
	diritto di prelazione in proporzione alla quota posseduta. Il	
	socio che intende trasferire a titolo oneroso l'intera sua	
	quota di partecipazione, ovvero parte di essa, provvederà	
	preventivamente a comunicare agli altri soci la quota di par-	
	9	

	tecipazione che intende cedere, l'esatto ammontare del corri-	
	spettivo, le condizioni e le modalità di pagamento pattuite,	
	nonché le generalità della persona fisica o giuridica acqui-	
	rente.Il socio o i soci che intendono esercitare il diritto	
	di prelazione dovranno darne comunicazione nel termine di	
	trenta giorni dalla ricezione della proposta di alienazione,	
	provvedendo a fissare il giorno ed il luogo per la sottoscri-	
	zione e per il regolamento del prezzo, alle condizioni e mo-	
	dalità prestabilite dal socio alienante nella comunicazione	
	di vendita. L'esercizio della prelazione è valido esclusiva-	
	mente per l'intera quota offerta dal cedente. In caso di e-	
	sercizio della prelazione da parte di più soci, la quota of-	
	ferta sarà divisa tra coloro che hanno esercitato la prela-	
	zione e a ciascuno di essi assegnata in misura proporzionale	
	alla partecipazione al capitale sociale di ciascuno degli ac-	
	quirenti. Il trasferimento delle quote dovrà essere effe-	
	tuato nel termine massimo di quindici giorni da detta ultima	
	comunicazione. Tutte le comunicazioni sopra menzionate e co-	
	munque inerenti il diritto di prelazione a favore dei soci	
	dovranno essere effettuate con lettera raccomandata, con av-	
	viso di ricevimento, spedita all'indirizzo indicato nel libro	
	dei soci ed inviata per conoscenza all'organo amministrativo	
	della società. L'eventuale irreperibilità del socio al detto	
	domicilio comporterà il solo obbligo di affissione delle co-	
	municazioni stesse presso la sede della società per almeno	
	10	

	dieci giorni dalla restituzione della comunicazione non reca-	
	pitata. L'organo amministrativo della società, esaminata la	
	documentazione relativa all'esercizio del diritto di prela-	
	zione e la conformità della proposta di alienazione alle ri-	
	sultanze dell'atto di trasferimento, provvederà ad annotare	
	nel libro dei soci l'avvenuto trasferimento delle QUOTE.	
	Art.14°) - Domicilio dei soci -Il domicilio dei soci per ogni	
	rapporto con la società è quello risultante dal libro soci.	
	Art.15°) - Decisioni dei soci -Le decisioni dei soci possono	
	essere adottate mediante metodo assembleare ovvero, nelle i-	
	potesi riconosciute dalla legge e quando l'organo amministra-	
	tivo lo ritenga opportuno, mediante consultazione scritta,	
	ovvero con consenso prestato per iscritto, ex art. 2.479,	
	comma 3 del cod.civ.. Art.16°) Decisioni dei soci assunte me-	
	diate consultazione scritta ovvero mediante consenso espres-	
	so per iscritto. La procedura di consultazione scritta, o di	
	acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è sog-	
	getta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun	
	socio, il diritto di partecipare alla decisione e sia assicu-	
	rata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. Ai fi-	
	ni della consultazione scritta o del consenso espresso per i-	
	scritto, possono essere validamente utilizzati il telefax o la	
	posta elettronica; la sottoscrizione dei documenti può al-	
	tresi avvenire in forma digitale. La consultazione deve esse-	
	re preceduta da avviso inviato dall'organo amministrativo a	
	11	

	tutti i soci almeno otto (8) giorni prima della consultazio-	
	ne, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero al-	
	tre forme che consentano di avere prova della tempestiva ri-	
	cezione dell'avviso. L'avviso deve contenere l'indicazione	
	dell'oggetto della decisione, il giorno entro il quale l'e-	
	ventuale consenso dovrà essere prestato, nonché le modalità	
	da seguire per manifestare il proprio eventuale consenso. La	
	decisione è adottata mediante approvazione di un unico docu-	
	mento. Le decisioni dei soci adottate, ai sensi del presente	
	articolo, devono essere trascritte senza indugio nel libro	
	delle decisioni dei soci. Le decisioni dei soci sono prese con	
	il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale.	
	Art.17.1) Decisioni dei soci assunte mediante metodo assem-	
	bleare. Le decisioni dei soci dovranno essere adottate me-	
	diate metodo assembleare nelle ipotesi di: 1) approvazione	
	del bilancio di esercizio; 2) modificazioni dell'atto costi-	
	tutivo; 3) compimento di operazioni che comportino una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale; 4) modificazio-	
	ni dei diritti dei soci. Le assemblee sono tenute, di regola,	
	presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'or-	
	gano amministrativo, che può fissare un luogo diverso, purchè	
	sito nel territorio dello Stato. L'assemblea deve essere, co-	
	munque, convocata entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero, entro centottanta giorni dal-	
	la scadenza dell'esercizio, qualora lo richiedano particolari	
	12	

	esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della so-	
	cietà. L'assemblea è convocata negli altri casi e per gli al-	
	tri oggetti previsti dalla legge, e ogniqualevolta l'organo	
	amministrativo lo ritiene opportuno. 17.2) Modalità di convo-	
	cazione. L'assemblea è convocata a cura dell'organo ammini-	
	strativo mediante avviso spedito almeno otto (8) giorni prima	
	a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero altro	
	metodo che consenta di avere prova della tempestiva ricevuta	
	dell'avviso. L'avviso deve contenere l'indicazione del gior-	
	no, dell'ora e del luogo della riunione, e l'elenco degli ar-	
	gomenti da trattare. Sono valide le assemblee totalitarie, ai	
	sensi del terzo comma dell'articolo 2479 bis cod. civ.. 17.3)	
	Intervento. Possono intervenire all'assemblea i soci iscritti	
	nel Libro dei soci. 17.4) Deleghe. I soci possono farsi rap-	
	presentare, ai sensi dell'articolo 2.372 c.c.. Gli enti e le	
	società possono intervenire in assemblea a mezzo di persona	
	designata con delega scritta. Spetta al Presidente dell'as-	
	semblea la constatazione della regolarità delle deleghe e del	
	diritto di intervento; la costituzione dell'assemblea, una	
	volta avvenuta, non può essere infirmata per allontanamento	
	di uno o più intervenuti. 17.5) Presidenza. La presidenza	
	dell'assemblea compete all'amministratore unico, ad uno dei	
	due amministratori con firma disgiunta, al Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o im-	
	pedimento, nell'ordine: al Vice Presidente e all'Amministra-	
	13	

	tore delegato, se nominati, o all'amministratore più anziano	
	di età, o al solo amministratore presente. Se nessuno dei	
	suddetti può o vuole accettare l'incarico, il Presidente è	
	designato dagli intervenuti, a maggioranza assoluta del capi-	
	tale rappresentato. L'assemblea nomina un segretario, anche	
	non socio, e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori anche	
	estranei. 17.6) Verbali -Le deliberazioni dell'assemblea de-	
	vono risultare dal verbale, firmato dal presidente, dal se-	
	gretario e dagli scrutatori, se nominati. Il verbale è redat-	
	to da un Notaio nei casi di legge, o quando il presidente lo	
	ritiene opportuno. 17.7) Quorum. L'assemblea si ritiene vali-	
	damente costituita con la presenza di tanti soci rappresen-	
	tanti in proprio o per delega, almeno la metà del capitale	
	sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.	
	Art.18°) Cariche sociali. La nomina della maggioranza dei	
	componenti delle cariche sociali non può essere riservata a	
	soggetti esterni alla organizzazione che esercita l'impresa	
	sociale. Non possono rivestire cariche sociali soggetti nomi-	
	nati da imprese con finalità lucrative e da amministrazioni	
	pubbliche. Coloro che rivestono cariche sociali, devono esse-	
	re in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità	
	ed indipendenza previsti negli artt. 2382 e 2387 del codice	
	civile, in combinato disposto con il D.Lgs. 155/2006.	
	Art.20°) Forme di amministrazione. La società può essere am-	
	ministrata da un amministratore unico, da due amministratori,	
	14	

	con firma congiunta o disgiunta, ovvero da un Consiglio di	
	amministrazione composto da un numero di membri variabile da	
	tre a cinque. I componenti dell'organo amministrativo possono	
	essere anche non soci e possono essere rieletti. L'organo am-	
	ministrativo rimane in carica a tempo indeterminato, salvo	
	dimissioni o revoca. Art.21°) Poteri dell'organo amministra-	
	tivo. All'organo amministrativo spettano le più ampie facoltà	
	per tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordina-	
	ria della società. Art.22°) Consiglio di Amministrazione.	
	Quando l'amministrazione è affidata ad un consiglio di ammi-	
	nistrazione questo si riunisce ogni qualvolta il suo presi-	
	dente o un terzo dei suoi membri ne ravvisino l'opportunità.	
	La convocazione avverrà con lettera raccomandata, telefax o	
	E.MAIL, da spedirsi ai consiglieri e ai sindaci almeno dieci	
	giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di	
	urgenza, con telegramma o telefax spedito almeno ventiquattro	
	ore prima. Per la validità delle deliberazioni è necessaria	
	la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto fa-	
	vorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità	
	prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni del Consi-	
	glio di Amministrazione devono constare da verbali da tra-	
	scriversi in apposito libro, firmato dal Presidente o da chi	
	ne ha fatto le veci, per suo impedimento e da un consigliere	
	con funzioni di segretario. Le riunioni del Consiglio di am-	
	ministrazione possono validamente tenersi mediante mezzi di	
	15	

	telecomunicazione quali videoconferenza, teleconferenza ovve-	
	ro tecniche che consentano ai partecipanti di essere in tempo	
	reale al corrente del dibattito in corso. Il Consiglio di am-	
	ministrazione può delegare le proprie funzioni ad un comitato	
	esecutivo composto di alcuni dei suoi membri, o ad uno o più	
	dei suoi componenti, determinando i limiti della delega, ai	
	sensi dell'art. 2381 cod.civ.. I consiglieri con poteri dele-	
	gati, nei limiti di tali poteri, potranno nominare procurato-	
	ri per determinati atti o categorie di atti. Art.23°) Rappre-	
	sentanza. La firma e la rappresentanza della società di fron-	
	te ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico,	
	ai due amministratori con firma disgiunta, ovvero al Presi-	
	dente del Consiglio di Amministrazione e agli amministratori	
	delegati, nei limiti della delega. Art.24°) Collegio Sindaca-	
	le e controllo contabile. I soci, nelle ipotesi prescritte	
	dalla legge, provvedono alla nomina del Collegio Sindacale.	
	Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da	
	due supplenti. I soci provvedono alla nomina del Presidente	
	del Collegio Sindacale. Al Collegio Sindacale compete il con-	
	trollo contabile della società. Ogni membro del Collegio Sin-	
	dacale deve essere iscritto presso il Registro dei revisori	
	dei conti tenuto presso il Ministero della Giustizia.Nel caso	
	del superamento di due dei limiti indicati nel comma 1 del-	
	l'articolo 2435-bis c.c., per la redazione del bilancio in	
	forma abbreviata, ridotti alla metà - è obbligatoria la nomi-	
	16	

	na di uno o più sindaci che vigilino sull'osservanza della	
	legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzati-	
	vo, amministrativo e contabile; i sindaci sono tenuti ad eser-	
	citare anche compiti di monitoraggio dell'osservanza delle	
	finalità sociali, avuto particolare riguardo alle disposizio-	
	ni di cui agli articoli 2,3,4,6,8,9,10,12 e 14 del D.Lgs.155	
	del 2006. Del monitoraggio deve essere data risultanza in se-	
	de di redazione del bilancio sociale. I sindaci possono in	
	qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di con-	
	trollo; a tale fine, possono chiedere agli amministratori	
	notizie, anche con riferimento ai gruppi di impresa sociale,	
	sull'andamento delle operazioni o su determinati affari. Qua-	
	lora, in alternativa al collegio Sindacale e fuori dai casi	
	di obbligatorietà dello stesso, la società nomina per il con-	
	trollo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al	
	Registro istituito presso il Ministero di Giustizia. Si ap-	
	plicano al Revisore, ove compatibili, tutte le norme previste	
	per lo stesso in materia di società per azioni. Il compenso	
	del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per	
	l'intero periodo di durata del suo ufficio. Qualora i soci,	
	nel procedere alla nomina non abbiano deciso diversamente,	
	l'incarico ha durata di tre esercizi. Art.25°) Versamenti e	
	finanziamenti dei soci. I versamenti dei soci a fondo perduto	
	o in conto capitale, proporzionali o non, sono infruttiferi	
	17	

	di interessi. È consentita la raccolta di fondi presso i so-	
	ci, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, sempre che	
	siano effettuati da soci che risultino iscritti da almeno tre	
	mesi nel libro soci e che detengano una partecipazione di al-	
	meno il 2% (due per cento) del capitale sociale risultante	
	dall'ultimo bilancio approvato. Art.26°) Strumenti finanzia-	
	ri. La società potrà emettere, mediante deliberazione da par-	
	te dell'assemblea secondo le maggioranze previste all'art. 17	
	del presente statuto, strumenti finanziari che conferiscano	
	diritti patrimoniali e/o diritti amministrativi. Art.27°)	
	Clausola compromissoria. Ogni controversia avente ad oggetto	
	i rapporti sociali, laddove inerenti a situazioni disponibili	
	dei soci, ivi comprese le azioni sociali di responsabilità	
	nei confronti degli amministratori ovvero dei direttori gene-	
	rali, saranno demandate alla competenza di un collegio arbi-	
	trale, composto da tre membri nominati dal Presidente del	
	Tribunale di Napoli il quale deciderà secondo diritto.	
	Art.28°) Esercizi sociali - riserva legale - divieto distri-	
	buzione utili. Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno	
	(31) dicembre di ogni anno. E' fatto divieto di distribuire	
	,anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comun-	
	que denominati, nonchè fondi di riserva in favore di ammini-	
	stratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori,	
	salvo il caso in cui la destinazione o la distribuzione siano	
	imposte per legge. Gli utili ed avanzi di gestione saranno	
	18	

	destinati esclusivamente allo svolgimento dell'attività sta-	
	tutaria, istituzionale, di quella direttamente connessa e ad	
	incrementare il patrimonio. Art.29°) Scioglimento società -	
	trasformazione - fusione - scissione - cessione d'azienda.	
	Nel caso in cui si verifichi una causa di scioglimento della	
	società, gli amministratori devono accertare la causa stessa	
	e convocare l'assemblea dei soci, affinché deliberi sulla	
	procedura di liquidazione e sulla nomina dei liquidatori. E'	
	fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso	
	di scioglimento per qualunque causa, ad organizzazioni non	
	lucrative di utilità sociale, ovvero ad associazioni, comita-	
	ti, fondazioni, con finalità analoghe o a fini di pubblica u-	
	tilità, ed ove richiesto per legge, sentito l'organo di con-	
	trollo di cui all'articolo 3 comma 190 della legge 23 dicem-	
	bre 1996 nro 662 (cd.Authority di settore), istituito con de-	
	creto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 set-	
	tembre 2000 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge	
	e, comunque, in conformità a quanto previsto dall'articolo 13	
	del D.Lgs. 155/2006 e dalle altre leggi in materia di devolu-	
	zione del patrimonio di enti non lucrativi di utilità socia-	
	le. In caso di trasformazione, fusione ,scissione e cessione	
	di azienda, gli organi di amministrazione notificano, con at-	
	to scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle po-	
	litiche sociali, l'intenzione di procedere ad uno dei suddet-	
	ti atti, allegando la documentazione necessaria alla valuta-	
	19	

21 di 21